

Scheda tecnico finanziaria

Progetto di legge

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione.

Il decreto legislativo 76/2000, all'art. 1, attribuisce alle regioni la facoltà di adottare una legge finanziaria regionale, disciplinata con legge regionale, recante il quadro di riferimento finanziario compreso nel bilancio pluriennale.

In base all'articolo 40 della Legge regionale n. 40 del 2011, in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio, delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di previsione annuale e pluriennale, è adottato un provvedimento legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalità:

- a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti già autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;
- b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti già autorizzati in passato;
- c) l'introduzione di modifiche alle modalità di intervento per il costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli obiettivi generali e delle finalità originarie delle singole leggi;
- d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.

La legge finanziaria è approvata immediatamente prima delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa.

L'art. 34 "Copertura finanziaria" del progetto di legge in oggetto prevede, sulla base del disposto di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 40/2001 che agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella legge si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Si riassumono di seguito le coperture finanziarie previste dalla legge in oggetto:

Articoli legge finanziaria	Capitoli	U.P.B.	Variazioni a precedenti autorizzazioni e nuove autorizzazioni			Fonte finanziaria (copertura)
			2014	2015	2016	
1, comma 1, lett.a)	U03905	1. 2. 1. 3. 01500	371.000,00			Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013
1, comma 1, lett.b)	U03910	1. 2. 1. 3. 01510	298.215,54			Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013
1, comma 1, lett.c)	U03937	1. 2. 1. 3. 01510	180.000,00	356.500,00	266.000,00	Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013 per gli esercizi 2014 e 2015; mezzi regionali di investimento finanziati da entrate correnti per l'esercizio 2016
2	U03854	1. 2. 3. 2. 03501	100.000,00			Mezzi regionali - entrate correnti
3	U02857	1. 2. 3. 2. 03809	60.000,00			Mezzi regionali - entrate correnti
4	U14427	1. 3. 1. 3. 06212	70.000,00			Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013
5	U16400	1. 3. 1. 3. 06300	500.000,00			Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013
6	U21226	1. 3. 2. 3. 08230	10.000.000,00			Mezzi regionali di investimento finanziati da entrate correnti
7	U23115	1. 3. 2. 3. 08050	1.000.000,00			Risorse statali vincolate
8, comma 1	U25558	1. 3. 3. 2. 09100	400.000,00			Mezzi regionali - entrate correnti
8, comma 2	U25664	1. 3. 3. 2. 09100	-21.723,17			Mezzi regionali - entrate correnti
9	U25647	1. 3. 3. 2. 09100	100.000,00			Mezzi regionali - entrate correnti
9	U25572	1. 3. 3. 3. 10010	200.000,00			Mezzi regionali di investimento finanziati da entrate correnti
10	U32059	1. 4. 1. 2. 12290	-2.200.000,00			Mezzi regionali - entrate correnti
11	U35305	1. 4. 2. 3. 14000	43.456,88			Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013
12	U41993	1. 4. 3. 2. 15218	100.180,90			Mezzi regionali - entrate correnti
13	U41250	1. 4. 3. 3. 15800	100.000,00			Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013
13	U41570	1. 4. 3. 3. 15800	100.000,00			Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013
14, comma 1bis, lett.a)	U51704	1. 5. 1. 2. 18100	254.797,24			Fondo sanitario regionale – riutilizzo revoche
14, comma 1bis, lett.b)	U51616	1. 5. 1. 2. 18000	484.001,01			Fondo sanitario regionale – riutilizzo revoche
14, comma 1 ter	U51799	1. 5. 1. 2. 18120	955.275,61			Rimborsi per progetti di ricerca sanitaria
15, comma 1	U51640	1. 5. 1. 2. 18020	20.000.000,00			Mezzi regionali - entrate correnti
15, comma 2	U51642	1. 5. 1. 2. 18020	40.000.000,00			Mezzi regionali - entrate correnti
16	U65777	1. 5. 1. 3. 19070	25.500.000,00			Risorse pay back da aziende farmaceutiche
17 e 18	Vedi articoli per dettaglio capitoli e U.P.B.					Rimodulazioni di precedenti autorizzazioni di mezzi regionali di investimento finanziati con indebitamento ex art. 17, L.R.29/2013. Per effetto di tali rimodulazioni l'autorizzazione complessiva è ridotta di Euro 29.500.000,00.

- Art. 19 Modifiche all'articolo 3-bis della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6

Con il presente articolo si modifica la previsione dell'istituzione dell'albo delle imprese forestali presso la Camera di commercio portandolo in Regione in un'ottica di semplificazione e si prevede l'istituzione di un sistema informativo.

Per l'esercizio 2014 il sistema informativo è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio regionale del Programma regionale di sviluppo rurale.

Per gli anni successivi, alla gestione e manutenzione del sistema, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili riferite al sistema informativo - informatico regionale e per la formazione professionale degli operatori del settore si provvede nell'ambito delle risorse del Programma regionale di sviluppo rurale.

- Art. 20 Integrazioni alla legge regionale n. 24 del 1996 Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni.

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo meramente regolativo.

- Art. 21 Modifiche alla LR n. 30 del 1998. Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo meramente regolativo.

- Art. 22 Norme in materia di distribuzione carburanti per autotrazione

La disposizione, che introduce la sanzione della decadenza dalla autorizzazione all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per inattività, ha contenuti meramente normativi.

- Art. 23 Integrazioni alla legge regionale n. 34 del 1999 Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo meramente regolativo.

- Art. 24 Modifiche all'art. 7-ter della legge regionale n. 20 del 2000. Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio

Il presente articolo contiene disposizioni regolative e tecniche. Esso regola sotto il profilo esclusivamente edilizio ed urbanistico la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli edifici, dando attuazione ai principi statali che disciplinano la materia relativa ai limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni. Infine stabilisce che le modalità derogatorie di esecuzione degli interventi di riqualificazione non necessitano di recepimento da parte degli strumenti di pianificazione comunale.

- Art.25 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2001 Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)

L'articolo è volto a sopprimere il Collegio dei Revisori di AGREA, prevedendo che le funzioni di controllo siano affidate ad un Revisore unico in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Tale modifica consente di perseguire un obiettivo di risparmio della spesa, per il funzionamento del Collegio, del bilancio di AGREA.

Art. 26 Modifiche all'art. 8 della L.R. 17/02 Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna

Con la presente integrazione normativa si introduce una misura finalizzata alla realizzazione di specifiche iniziative di promozione e sostegno alla commercializzazione al fine di accrescere la capacità turistica delle zone montane, attività che sarà realizzata con il supporto dell'Apt regionale. Il nuovo intervento è finanziato nell'ambito delle specifiche autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale n. 17/02 del bilancio regionale 2014.

Art.27 Proroga del Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale

L'articolo prevede la proroga del Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale 2011- 2013, in attuazione dell'articolo 9, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), fino all'approvazione del nuovo Piano Triennale da parte dell'Assemblea Legislativa. La copertura è prevista nell'ambito delle specifiche risorse iscritte nel bilancio regionale, nell'ambito della funzione obiettivo Industria – cooperazione – artigianato e problemi del lavoro.

Art. 28 Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 Norme in materia di politiche per le giovani generazioni

La modifica riguarda un primo adeguamento al percorso di riordino delle Province avviato a livello statale, con la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" e che sta proseguendo con la discussione dei disegni di legge costituzionale, sia di iniziativa governativa che parlamentare, di riforma della parte II della Costituzione, e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 29 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2011

La disposizione, che riduce il termine minimo di sospensione, da tre mesi a un mese, dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva del DURC da parte degli operatori economici interessati, ha natura meramente normativa.

Art. 30 Modifiche all'art. 34 della L.R. n. 19 del 2012

L'articolo 34 della L.R. n. 19 del 2012 ha disposto la costituzione, nel bilancio di ATERSIR, di un fondo straordinario biennale a valere sull'intero ambito regionale, il cui scopo è la mitigazione dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con il DL. n. 43 del 2013 è stato prorogato lo stato di emergenza a tutto il 2014, da ciò deriva l'esigenza della modifica di cui al comma 1 che allunga di un anno il periodo di durata del fondo ed estende al 2014 gli anni di riferimento.

Alla luce delle più recenti stime, stante la perdurante assenza di coperture di origine statale, effettuate da parte di ATERSIR e dei Comuni interessati, al fine di dare copertura ai danni verificati nel triennio 2012-14 si rende pertanto necessario aumentare da sei milioni a otto milioni la dotazione del fondo nel bilancio di ATERSIR.

Art. 31 Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2012 Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

I commi 1 e 2 del presente articolo contengono una disciplina di tipo regolativo.

Agli oneri di cui al comma 3 per interventi formativi, quantificati in Euro 30.000,00 si provvede nell'ambito delle risorse iscritte con l'Assestamento 2014.

Art. 32 Ulteriori misure applicative della legge regionale n. 21 del 2012

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo meramente regolativo.

Art. 33 Norma di interpretazione autentica dell'art. 7 comma 1, lettera f), e comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013 Semplificazione della disciplina edilizia.

Si tratta di norma di interpretazione autentica che chiarisce il significato dell'art. 7, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 15 del 2013 concernente "le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture".